

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 336

del 22/08/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Fruibilità di dati tra Pubbliche Amministrazioni: convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per l'accesso telematico ai dati di carriera di studenti e laureati, per l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD e ss.mm.ii.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Siria Garattini
Dott.ssa Fausta Podavitte
Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di fruibilità dei dati delle PP.AA., contenute nel D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. e ii. e nel D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e ss.mm.ii. e, in particolare:

- art. 43, c. 1 del D.P.R. n. 445/2000: *"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";*
- art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:
 - comma 1: *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47";*
 - comma 2: *"I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi";*
- art. 50 del D.Lgs. 82/2005:
 - comma 1: *"I dati delle P.A. sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre P.A. e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico";*
 - comma 2: *"Qualunque dato trattato da una P.A., con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000";*
- art. 58 del D.Lgs. 82/2005:
 - comma 1: *"Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato";*
 - comma 2: *"Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica [...] definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi";*



Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Viste le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) con determinazione commissariale n. 126 del 24 luglio 2013;

Visto il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante per la protezione della privacy (G.U. 179 del 4 agosto 2015);

Richiamato il Decreto D.G. ASL n. 474 del 11.09.2015 recante *“Approvazione Guida alla semplificazione amministrativa e all'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e relativa modulistica (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di documentazione amministrativa) - Edizione n. 02/2015”*;

Considerato che:

- con nota Atti ATS Prot. n. 0036965 del 22.04.2016, l'Università degli Studi di Brescia – nelle more dell'attuazione della cooperazione applicativa finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato all'articolo 72, comma 1, lettera e) del CAD – ha comunicato la possibilità di stipulare apposita convenzione, in conformità alle Linee guida AGID sopra richiamate, per disciplinare l'accesso telematico ai dati di carriera di studenti e laureati per l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive;
- con nota Prot. n. 0042765 del 11.05.2016 questa Agenzia ha manifestato l'interesse alla stipula della suddetta convenzione;
- con successiva nota Prot. n. 0049103 del 30.05.2016 è stata trasmessa all'Università la convenzione unitamente ai relativi allegati tecnici;
- con nota Atti ATS Prot. n. 0052389 del 09.06.2016 l'Ateneo, nel restituire la convenzione controfirmata, ha comunicato modalità e credenziali per l'accesso alla piattaforma telematica;

Vista la proposta della Responsabile dell'U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia e che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini, del Direttore Sociosanitario f.f., Dott.ssa Fausta Podavitte e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di dare atto che la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per l'accesso telematico ai dati di carriera di studenti e laureati, per l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (di cui all'Allegato A, composto di n. 6 pagine), è stata siglata in data 06.06.2016 dal Direttore Generale dell'ATS e dal Rettore, Prof. Sergio Pecorelli, al quale è subentrato il Prof. Maurizio Tira ed ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo su richiesta del soggetto fruitore;



- b) di demandare alla U.O. Affari Generali ed alla U.O. Sistema Informativo Aziendale, in ragione delle rispettive competenze e responsabilità, ogni conseguente azione per la gestione della convenzione in oggetto;
- c) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- d) di demandare alla U.O. Affari Generali la comunicazione al Servizio Risorse Economico-Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell'imposta di bollo dovuta, per i conseguenti adempimenti;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009 , ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

CONVENZIONE QUADRO “AI SENSI DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE” PER L’ACCESSO E LA FRUIBILITÀ DEI DATI RELATIVI AGLI STUDENTI E AI LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA DA PARTE DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONVENZIONE

TRA

l’Università degli Studi di Brescia (Partita Iva 01773710171, codice fiscale 98007650173), di seguito “Università”, con sede in Piazza Mercato 15, 25121 Brescia, pec: ammcentr@cert.unibs.it, nella persona del Rettore, Prof. Sergio Pecorelli, nato a Brescia il 10/06/1944, domiciliato per la carica in Piazza Mercato 15, 25121 Brescia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione,

E

Ente Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito Soggetto Fruitore)

con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15,

C.F 03775430980

P. IVA 03775430980

PEC protocollo@pec.ats-brescia.it

in persona del legale rappresentante Dr. Carmelo Scarcella

in qualità di Direttore Generale

nato a Brescia il 12.06.1956, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’ente in qualità di:

- Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs 165/2001;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare gli artt. 3 bis (Uso della telematica) e 18 (Autocertificazione):

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione dei dati per via telematica;

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 avente per oggetto “Codice dell’Amministrazione digitale” così come modificato dalla Legge 114/2014;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche e integrazioni al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale e in particolare l’art.50 che stabilisce che qualunque dato trattato dalla pubblica Amministrazione sia reso disponibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, alle altre amministrazioni per lo svolgimento di compiti istituzionali e l’art. 58 che prevede che le amministrazioni predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati contenuti nelle proprie banche dati telematiche;

VISTO il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTE le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con determinazione commissariale n. 126 del 24 luglio 2013, alle quali si è conformata la presente convenzione;

Nelle more dell’attuazione del D.L 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che ha modificato l’art. 58 de Codice dell’Amministrazione Digitale istituendo un catalogo nazionale tramite il quale le amministrazioni pubbliche accederanno alle basi di dati;

VISTO il provv. n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante per la protezione della privacy (G.U. 179 del 4 agosto 2015);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 –Ambito di applicazione e finalità

L’Università, titolare di banche dati accessibili per via telematica, mette a disposizione del Soggetto Fruitore, un servizio di accesso telematico ai dati di carriera degli studenti e dei laureati di cui è titolare, con le modalità e alle condizioni indicate nella presente convenzione e nell’Allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

Il Soggetto Fruitore utilizza l’accesso ai dati dell’Università con le modalità e le condizioni indicate nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali o al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche.

Articolo 2 - Modalità di attuazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

L'accesso al Servizio è disponibile attraverso una connessione ad accesso riservato realizzata con collegamento https e credenziali di autenticazione trasmesse agli incaricati del Soggetto fruitore, nelle modalità descritte nell'Allegato tecnico, parte integrante della presente convenzione.

Il Magnifico Rettore dell'Università, in qualità di titolare del trattamento dei dati, individua la dr.ssa Flora Scalvini – flora.scalvini@unibs.it – tel. 030 2988835 - afferente alla Segreteria – Servizi agli Studenti, Responsabile della gestione della convenzione, incluse le attività per la concessione delle credenziali di accesso e dei profili di autorizzazione, nei limiti imposti dalla presente convenzione.

Il Soggetto Fruitore designa il Responsabile degli adempimenti connessi all'attuazione della presente convenzione (denominato Responsabile della convenzione) e comunica le generalità dei dipendenti incaricati da abilitare al Servizio.

Al fine di attivare la convenzione, il Soggetto fruitore deve inviare alla casella di posta elettronica certificata dell'Università ammcentr@cert.unibs.it i seguenti documenti:

- la presente convenzione firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Fruitore;
- il modulo di nomina del Responsabile della convenzione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto fruitore (modulo convenzionePA-mod1);
- i moduli di nomina degli incaricati da abilitare al servizio (modulo convenzionePA-mod2).

Le credenziali per accedere al servizio saranno comunicate agli incaricati dopo la stipula della presente convenzione. Il Soggetto Fruitore si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile di Ateneo ogni variazione relativa agli incaricati mediante pec all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it.

Il Responsabile della convenzione del Soggetto Fruitore si impegna inoltre ad effettuare periodicamente con cadenza almeno annuale, in collaborazione con il Responsabile della presente convenzione una puntuale verifica sull'attualità delle utenze attive.

Articolo 3 - Oneri economici

La presente Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 58, del Codice dell'Amministrazione Digitale, non comporta oneri per il Soggetto Fruitore, il quale garantisce l'utilizzo di dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo previa richiesta scritta del Soggetto Fruitore.

Articolo 5 - Utilizzo dei dati



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Il Soggetto Fruitore assicura il corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.

Il Soggetto Fruitore assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati dell'Università:

- a. utilizza le informazioni acquisite dall'Università esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, garantendo l'utilizzo dei dati solo ed esclusivamente all'interno del territorio italiano;
- b. procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c. garantisce, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento;
- d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e. garantisce che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a dipendenti designati dal Soggetto Fruitore quali Incaricati del trattamento dati;
- f. ha consapevolezza del Codice in materia di protezione dei dati personali e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.
- g. si impegna, non appena siano state utilizzate secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dall'Università e, qualora si rendesse necessaria la loro conservazione, garantisce che tale operazione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 68 del CAD;
- h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- i. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione online esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e di conseguenza a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- j. si impegna a comunicare tempestivamente al referente dell'Università ogni eventuale esigenza connessa alla disabilitazione delle persone abilitate all'accesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

k. si impegna all'invio di comunicazioni tempestive all'Università nel caso di violazione o sospetta violazione della sicurezza di uno o più account resi disponibili dall'ente erogatore.

L'Università si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, attraverso strumenti di tracciatura, per monitorare gli utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

L'Università non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e non pertinente dei dati estratti.

Articolo 6 - Disponibilità del Servizio

L'Università si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l'accesso e l'assistenza al servizio in orari d'ufficio, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili all'Università.

L'Università informa il Soggetto Fruitore di eventuali modifiche o interruzioni del servizio per manutenzione del sistema mediante apposita comunicazione sul proprio sito istituzionale.

L'Università ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate.

L'Università ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico.

Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Università per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Il Soggetto Fruitore prende atto che, al fine di garantire la disponibilità del servizio a tutti gli utenti, qualora si verificassero picchi anomali ed imprevedibili delle richieste, anche in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Università potrà introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Articolo 7 – Titolarità del dato

Il Titolare dei dati forniti è l'Università.

Il Soggetto Fruitore non può in alcun caso cedere a terzi i dati a cui ha accesso attraverso la presente convenzione.

Articolo 8 - Risoluzione

Nel caso di mancata ottemperanza da parte del Soggetto Fruitore delle condizioni di accesso e di fruizione dei dati o qualora il Soggetto Fruitore cessi di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per l'accesso e la fruibilità dei dati, l'Università potrà procedere all'immediata sospensione dei servizi forniti, previa comunicazione al Soggetto Fruitore e la convenzione s'intenderà risolta di diritto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

La convenzione s'intende risolta automaticamente qualora vengano meno le finalità per le quali il servizio di accesso e fruibilità dei dati è stato autorizzato.

La convenzione s'intende altresì risolta nel momento in cui saranno perfezionati tutti gli elementi necessari per l'operatività dell'istituendo catalogo nazionale tramite il quale le amministrazioni pubbliche accederanno alle basi di dati ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito e modificato il D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Rimane fermo il diritto dell'Università all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla mancata osservanza delle condizioni della presente convenzione.

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione che non trovi soluzione amichevole si farà ricorso al Foro di Brescia.

Articolo 11 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

La convenzione è soggetta a imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972. Il relativo corrispettivo è a carico del Soggetto Fruitore.

Per il Soggetto Fruitore
IL DIRETTORE GENERALE ATS DI BRESCIA
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Università degli Studi di Brescia
IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. Sergio Pecorelli